



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

**Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di segretario di legazione in prova**

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E LA FORMAZIONE

VISTO il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;

VISTI la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2025, n. 222, registrato presso la Corte dei Conti in data 28 gennaio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 27 del 3 febbraio 2026, recante ulteriori modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, concernente il “Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO l’articolo 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;

CONSIDERATO che la condizione di persona priva della vista non è compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, rubricato "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

CONSIDERATO che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate;

CONSIDERATO che nella carriera diplomatica, alla data del 31 dicembre 2025, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 73,91 per cento, quella del genere femminile è pari al 26,09 per cento e che pertanto il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, ai sensi del quale non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTA la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della citata direttiva 2000/78/CE;

VISTO il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino a un massimo complessivo di tre anni, previsto per l'accesso alla carriera diplomatica;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, recante il "Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160, e in particolare l'articolo 11 relativo alla dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e in particolare l'articolo 1, comma 496, con il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con contestuale aumento della dotazione organica;

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

ACCERTATA la necessità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtù della specialità delle disposizioni legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso per segretario di legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di segretario di legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.
3. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
- b. età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni (entro la mezzanotte del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
 - a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
 - b) di un anno per ogni figlio vivente;
 - c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
 - d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile universale;
 - e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda, ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;
 - f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che prestano o hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni, come funzionari internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227;
- c. laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si applica l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:

- a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno di quelli sopraindicati. In tal caso è cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del relativo provvedimento che la dichiara;
- b) sia stato dichiarato equivalente, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza.

I vincitori del concorso hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale di cui all'articolo 13 del presente bando, al Ministero dell'università e della ricerca;

- d. idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
 - e. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f. possedere i requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 - g. non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi disciplinari;
 - h. non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione presso un'amministrazione pubblica mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - i. non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'articolo 3 del presente bando, nonché, fatta eccezione per il requisito di cui al precedente comma 1, lettera b, al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo articolo 16.
 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che abbiano già portato a termine per quattro volte, senza superarle, le prove scritte d'esame del concorso per segretario di legazione in prova.
 4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 3

Presentazione della domanda di ammissione al concorso

1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo *on-line* all'indirizzo internet <https://portaleconcorsi.esteri.it/>. La domanda online deve essere compilata e inviata entro le ore 12:00 (ora di Roma) del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Il termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
- Dell'avvenuta pubblicazione del bando è altresì data notizia sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico.
- Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, e, in tal caso, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Scaduto il termine, non è più possibile accedere e inviare il modulo *on-line*.
- In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del portale concorsi del Ministero, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di ammissione, il termine di scadenza

per la presentazione della domanda di partecipazione è prorogato al tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;
- b) se è nato all'estero, comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- c) se ha compiuto i trentacinque anni, il titolo per l'elevazione del limite massimo di età di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b del presente bando;
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
- e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana;
- f) l'indirizzo di residenza;
- g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali e numero telefonico;
- h) il godimento dei diritti politici;
- i) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- j) il titolo di studio posseduto, l'università o l'istituto equiparato presso cui è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata;
- k) i servizi prestati come dipendente di amministrazioni pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso;
- l) di essere di condotta incensurabile;
- m) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non essere stato sottoposto all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari. In caso contrario, il candidato dichiara le condanne, i procedimenti a carico e ogni precedente penale a proprio carico, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate le indagini preliminari;
- n) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 1 del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente area funzionale;
- o) di non ricadere nella condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso prevista dall'articolo 2, comma 3 del presente bando;
- p) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'articolo 8 del presente bando;
- q) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'allegato 1, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza;
- r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

3. Nella domanda di partecipazione il candidato indica altresì:

- a) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e) del presente bando;
 - b) se intende sostenere la prova orale facoltativa di cui all'articolo 11, comma 1 del presente bando e in quale materia;
 - c) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente sostenere di cui all'articolo 12 del presente bando.
4. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di escludere il candidato dal concorso o di disporre la mancata assunzione. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 5. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonché, fatta eccezione per il requisito di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b, al momento dell'assunzione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
 6. Il candidato deve specificare i recapiti – comprensivi di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata – presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali – con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
 7. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
 8. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo articolo 18.
 9. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiara nella domanda la propria disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere la prova attitudinale ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e del correlato grado di invalidità ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica di cui al presente bando.
 10. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'articolo 4 del menzionato decreto), nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'articolo 5 del menzionato decreto). Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si avvale di quanto previsto dall'articolo 2 del predetto decreto, dichiara nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne abbia

l'esigenza, l'eventuale necessità di strumenti compensativi e/o l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine richiesta dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica di cui al presente bando.

11. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online. La mancata esclusione dalla prova attitudinale, dalle prove scritte e dalle prove orali non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'irregolarità della domanda medesima.
12. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Esclusione dalle prove concorsuali

1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel presente bando.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore generale per le risorse e la formazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione è composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di I fascia di università pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale, per le prove scritte e per la prova d'esame orale, nonché per le prove facoltative di cui agli articoli 11 e 12 del presente bando. Per le prove di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del presente bando, i membri aggregati sono individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti partecipano ai lavori della commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.

5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.
6. Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende alla formazione del personale, nonché i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e in quello precedente. Sono altresì esclusi, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Non si può far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso triennio.
8. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 6

Procedura di concorso

1. Il concorso si articola in:
 - a) prova attitudinale;
 - b) prove d'esame scritte e orali, nonché eventuali prove facoltative;
 - c) valutazione dei titoli.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali prove facoltative, è espresso in centesimi, a eccezione di quanto previsto per la prova attitudinale.

Articolo 7

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e alla capacità di logicità del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da 50 quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti:
 - a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;
 - b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
 - c) economia politica, politica economica, economia internazionale e finanziaria, commercio internazionale;
 - d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario;
 - e) test per l'accertamento della capacità di ragionamento logico.
3. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'articolo 9 del presente bando, i candidati che conseguono un punteggio non inferiore al 60 % del punteggio massimo conseguibile.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.

Articolo 8

Titoli

1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di cui all'articolo 10 del presente bando, ai candidati che hanno superato la prova medesima.
2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
 - a) conseguimento di abilitazioni professionali, titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;
 - b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b, sub lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, la commissione assegna il punteggio in relazione alla coerenza dei medesimi con la professionalità specifica della carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi:
 - a) 2 centesimi per i dottorati di ricerca, nonché equivalenti titoli stranieri;
 - b) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - c) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un esame di abilitazione;
 - d) 1 centesimo per i master universitari di secondo livello, nonché equivalenti titoli stranieri;
 - e) 0,5 centesimi per i master universitari di primo livello, nonché equivalenti titoli stranieri.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Articolo 9

Prove d'esame scritte

1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacità di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. I programmi di esame relativi al presente bando sono pubblicati nell'allegato 2 al bando.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al precedente articolo 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte che si svolgono mediante strumenti informatici e procedure digitali. Non è ammesso l'uso del dizionario.
3. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
 - a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;
 - b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
 - c) economia politica, politica economica, economia internazionale e finanziaria, commercio internazionale;
 - d) lingua inglese (tematiche di attualità internazionale o attinenti all'attività diplomatica);

- e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (tematiche di attualità internazionale o attinenti all'attività diplomatica).
- 4. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 3. I voti delle prove scritte sono espressi in centesimi.
- 5. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.

Articolo 10

Prove d'esame orali

1. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove d'esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
 - a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
 - b) contabilità di Stato;
 - c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;
 - d) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - e) geografia politica ed economica.

Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale o attinenti all'attività diplomatica.

Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato è chiamato a esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualità internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di informatica, è oggetto di una valutazione unica.

2. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna seduta d'esame orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Articolo 11

Prova orale facoltativa

1. I candidati possono chiedere, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere una prova orale facoltativa in una materia a scelta tra:
 - a) elementi di informatica, con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie;
 - b) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad oggi e di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana;
 - c) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo;
 - d) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e gestione di grandi eventi;
 - e) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di psicologia della comunicazione e di social media management.

2. L'eventuale prova facoltativa è sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera di cui all'articolo 12 del presente bando.
3. Per la prova facoltativa di cui al presente articolo, il candidato può conseguire fino a un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10 del presente bando.

Articolo 12

Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente articolo 9, comma 3, lettera e) nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale, dopo l'eventuale prova orale facoltativa di cui al precedente articolo 11.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative di lingua il candidato può conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue:
 - a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo;
 - b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo;
 - c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo;
 - d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo;
 - e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in quattro o più lingue di cui al comma 5, primo periodo.
5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10.

Articolo 13

Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito

1. Il voto finale delle prove d'esame è determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova orale facoltativa di cui all'articolo 11 e nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui all'articolo 12 del presente bando.

2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'articolo 8 di questo bando.
3. Il Direttore generale per le risorse e la formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 14

Modalità e calendario delle prove

1. La sede, il giorno, l'orario e le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora e secondo le modalità resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento direttoriale del Direttore generale per le risorse e la formazione pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l'orario e le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno quindici giorni prima delle stesse. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno, nell'ora e secondo le modalità prestabilite.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali.
5. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente tramite posta elettronica certificata almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, nonché per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calendario della prova attitudinale o delle prove scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Le comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente bando effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 15

Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame

1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. I candidati non possono utilizzare telefoni cellulari, palmari, "tablet", "smartwatch", supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
2. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.

Articolo 16

Assunzione

1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovrà produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, sub lettera b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento dell'assunzione, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, presenta una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità psico-fisica all'impiego.

Articolo 17

Nomina

I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale segretari di legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodità di consultazione, nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui all'allegato 3 del presente bando, del quale costituisce parte integrante.

Articolo 19

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, n. 72, e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Roma, 24/02/ 2026

Il Direttore generale
per le risorse e la formazione
Min. Plen. Patrizia FALCINELLI